

G. M. SYSTEM 2000 S.R.L.

ELABORAZIONE DATI

40124 BOLOGNA - vicolo Mariscotti, 4
Tel. 051/582270 - Fax 051/582299
gmbologna@studioguandalini.net

41124 MODENA - Viale Carlo Sigonio, 54
Tel. 059/225682 - Fax 059/222206
modena@studioguandalini.net

43121 PARMA - via Verdi, 9
Tel. 0521/532656 - Fax 0521/201455
parma@studioguandalini.net

Bologna, Modena, Parma 01/06/2020

A tutti i clienti dello Studio

- Loro sedi -

Oggetto: Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 - Principali novità in ambito fiscale

Poiché è stato finalmente pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, si riepilogano gli aspetti maggiormente salienti in ambito fiscale.

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

<p>Art. 24 <i>Disposizioni in materia di IRAP</i></p>	<p>Non deve essere versato il saldo IRAP relativo al 2019, né il primo acconto del 2020; il Ministero delle Finanze ha chiarito che si tratta di una cancellazione, non di un mero differimento all'anno prossimo per cui si attende modifica normativa espressa in particolare in relazione al primo acconto.</p>
<p>Art. 25 <i>Contributo a fondo perduto</i></p>	<p>Si prevede un contributo a fondo perduto, per persone fisiche e società, che abbiano subito <u>una riduzione del fatturato e dei corrispettivi di oltre due terzi, confrontando il mese di aprile 2020 con quello dell'anno precedente</u> (avendo come riferimento, ai fini del calcolo, la data di effettuazione dell'operazione).</p> <p>La corresponsione è prevista anche per i soggetti che, pur in assenza di questa riduzione, hanno iniziato l'attività dal 1 gennaio 2019, o avevano sede legale o domicilio in Comuni per i quali era stato dichiarato lo stato di emergenza antecedentemente a quello nazionale.</p> <p>In merito al mondo farmacia, rimane dubbia l'applicazione per le ditte individuali, dal momento che si fa riferimento (come nel caso dei professionisti) all'iscrizione ad una cassa previdenziale privata.</p> <p>Tanto premesso, il contributo spettante è calcolato in percentuale sulla riduzione di fatturato/corrispettivi con queste aliquote: 20% per farmacie con ricavi non superiori a 400.000 euro; 15% per farmacie con ricavi compresi tra 400.000 e un milione di euro; 10% per farmacie con ricavi compresi tra un milione di euro e 5 milioni di euro. L'importo minimo spettante è 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.</p> <p>Ai fini dell'erogazione, occorre presentare, in proprio o tramite intermediario, un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate, con le modalità fissate da un apposito provvedimento (che dovrebbe avere la funzione di chiarire il dubbio relativo alle imprese individuali). Il contributo sarà erogato con accredito sul conto corrente bancario o postale intestato alla farmacia.</p> <p>Il contributo non è soggetto alle imposte dirette né all'IRAP.</p> <p>Non spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996 (casce private, ad esempio</p>

	<p>ENPAF e professioni ordinistiche) e a coloro che potevano richiedere il bonus di 600 euro (per gli iscritti alla gestione separata).</p> <p>In caso di società, se questa poi cessa l'attività, il recupero delle eventuali somme non spettanti avviene nei confronti del firmatario dell'istanza, ossia il legale rappresentante.</p>
<p>Art. 28</p> <p><i>Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo</i></p>	<p>Purché non si superino i 5 milioni di euro di ricavi nel 2019, è previsto un credito di imposta, pari al 60%, dell'ammontare mensile del canone di locazione, per marzo, aprile e maggio 2020, a condizione che si sia subita una diminuzione del fatturato/corrispettivi pari ad almeno il 50% dell'importo conseguito nello stesso mese del 2019. Non è più prevista l'esclusione per le farmacie, purché siano rispettati i requisiti.</p> <p>Rispetto ai precedenti decreti, non è previsto solo per la categoria C/1 (rimangono esclusi gli immobili ad uso abitativo, ossia abitazioni ed appartamenti e relative pertinenze) ma il canone deve essere versato</p> <p>Il credito di imposta può essere fatto valere nella dichiarazione dei redditi per il 2020 oppure utilizzato in compensazione, oppure può essere ceduto al proprietario dei locali o ad altri soggetti (comprese le banche)</p>
<p>Art. 30</p> <p><i>Riduzione oneri bollette elettriche</i></p>	<p>Per le utenze non domestiche, è disciplinata una riduzione di due specifiche voci della bolletta, ossia "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema" relativa ai mesi di maggio, giugno, luglio 2020. In presenza delle condizioni richieste, non è necessario attivarsi con il gestore per ottenere questa riduzione.</p>
<p>Art. 33</p> <p><i>Sottoscrizione e comunicazioni contratti finanziari e assicurativi</i></p>	<p>In base a questa disposizione, sarà possibile sottoscrivere contratti finanziari ed assicurativi mediante posta elettronica ordinaria od altro mezzo idoneo non certificato, allegando un proprio documento di identità, purché il contratto sia chiaramente identificato ed i relativi documenti siano conservati in maniera tale da garantire sicurezza, integrità e immutabilità. L'obbligo di consegna della copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è assolto anche mettendola a disposizione su supporto durevole. L'intermediario provvederà a consegnarne copia non appena possibile, dopo il termine dello stato emergenza.</p> <p>La stessa possibilità è prevista anche per i contratti di assicurazione.</p>
<p>Art. 50</p> <p><i>Proroga data di consegna beni per super-ammortamento</i></p>	<p>Il termine previsto dal DL 34/2019 per fruire del super-ammortamento (130%) per i beni ordinati nel 2019 è spostato al 31 dicembre 2020 (in precedenza era fissato al 30 giugno 2020).</p>
<p>Artt. 54-55-56-61</p> <p><i>Agevolazioni fiscali da Regioni, enti territoriali e CCIAA</i></p>	<p>Per le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 non si trovavano già in difficoltà ai sensi della legislazione comunitaria (ossia srl con una perdita del capitale sociale superiore al 50%, società di persone con analogo contrazione dei fondi sociali, imprese sottoposte a procedure concorsuali o ne siano passibili) Regioni, Province Autonome, enti territoriali e Camere di Commercio possono, fino ad</p>

<p><i>Garanzie sui prestiti</i> <i>Tassi di interesse agevolati</i></p>	<p>un massimo di 800.000 euro per impresa, concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti.</p> <p>I medesimi soggetti possono anche concedere garanzie su prestiti destinati ad investimenti o per il capitale di esercizio e concesse direttamente o attraverso istituti di credito, per le imprese in carenza di liquidità, alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final.</p> <p>Le garanzie non si applicano a crediti preesistenti, salvo il caso vi sia l'obbligo, nel caso di PMI, di prorogare la scadenza di prestiti esistenti.</p> <p>Un'ulteriore possibilità, sempre attraverso gli enti citati, è quella di ottenere contratti di finanziamento (sottoscritti entro il 31/12/2020) con durata massima di sei anni, a tassi agevolati. Anche in questo caso, è ammessa una deroga per prestiti preesistenti, per le PMI cui si applica l'obbligo di proroga della scadenza.</p> <p>Gli intermediari finanziari "dovrebbero" agire in maniera da trasferire il più possibile i benefici derivanti dalle garanzie alle imprese beneficiarie di queste agevolazioni.</p> <p><u>La concessione di questi aiuti è comunque subordinata a decisione della Commissione Europea</u> in merito alla compatibilità con la legislazione comunitaria.</p>
<p>MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI</p>	
<p>Art.70 <i>Modifiche all'art. 22 in materia di cassa integrazione in deroga</i></p>	<p>La durata della Cassa integrazione in deroga viene ulteriormente estesa di cinque settimane, per i datori di lavoro che siano stati autorizzati per nove settimane riferite al periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020. Si richiede una domanda telematica a cura del datore di lavoro; il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.</p> <p>Si prevede, da ultimo, un'ulteriore estensione di massimo quattro settimane per periodi dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, con le medesime modalità di richiesta.</p> <p><u>Sono comunque previsti, per entrambe le ipotesi, dei limiti di spesa.</u></p>
<p>Art.72 <i>Congedi per i dipendenti</i></p>	<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del d.lgs. 151/2001, ad eccezione del co. 2 del medesimo articolo.</p> <p>I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.</p> <p>La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni (che diventano quindi trenta, se non sono stati fruiti i quindici giorni dei provvedimenti precedenti), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</p>

	<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p>
<p>Art. 73 <i>Estensione durata permessi retribuiti</i></p>	<p>I giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa (previsti nel caso in cui si presta assistenza a portatori di handicap, non solo quindi nel caso di figli), aumentano a dodici, usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.</p>
<p>Art. 95 <i>Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio</i></p>	<p>Per le imprese, anche individuali, è prevista la possibilità di fruire di un finanziamento, da parte dell'INAIL, per interventi volti a ridurre il contagio che, nel caso della farmacia, possono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione; b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori; c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi; d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio; e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. <u>L'importo massimo concedibile è di 15.000 euro per le farmacie fino a 9 dipendenti, e di 50.000 euro per quelle superiori a 9.</u> <p>Naturalmente, le medesime spese non possono essere fatte valere per altre agevolazioni (ad esempio il credito di imposta sanificazione).</p>
MISURE FISCALI	
<p>Artt. 119 e 121 <i>Efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico Sconto sul corrispettivo</i></p>	<p>Si prevede una detrazione, a favore delle persone fisiche, pari al 110%, per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 31/12/2020, rientranti in queste categorie:</p> <p>a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo.</p> <p>Misura della detrazione: massimo euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.</p>

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, ovvero con impianti di microgenerazione.

Misura della detrazione: massimo euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito)

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microgenerazione.

Misura della detrazione: al massimo euro 30.000 (è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito).

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali.

La detrazione al 110% si applica anche agli **interventi di efficienza energetica** (art. 14 DL 63/2013), con i limiti stabiliti per ciascun tipo di intervento, purché abbinati ad una delle precedenti categorie.

Condizione essenziali ai fini della detrazione è il rispetto dei requisiti previsti dai decreti ministeriali, e che si ottenga un **miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.**

Anche per il **sisma bonus** vale il medesimo incremento, in termini di detrazione (ad esclusione degli edifici in zona sismica 4 come da ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/3/2003).

Per le spese sostenute, sempre nel periodo 1/7/2020 – 31/12/2020, per l'installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, si applica una detrazione con la percentuale del 110% al minore tra:

- massimo 48.000 euro
- 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto (1.600 nel caso in cui sia abbinato ad interventi di ristrutturazione edilizia)

L'installazione dell'impianto deve comunque essere abbinata ad uno degli interventi precedenti (a, b, c o sisma bonus).

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali.

	<p>Se si installa contestualmente o successivamente un sistema di accumulo integrato nell'impianto solare fotovoltaico, si può fruire di una ulteriore detrazione massima pari a 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.</p> <p>L'energia non autoconsumata deve essere ceduta al GSE e non può essere oggetto di altri incentivi o agevolazioni.</p> <p>Per poter cedere il credito di imposta (qualora si scelga di trasformare la detrazione) od ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto a chi esegue i lavori, è necessario un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti (queste ulteriori spese per attestazioni, asseverazioni e visto di conformità sono comunque detraibili).</p> <p>La possibilità di trasformare la detrazione in credito di imposta o di ottenere uno sconto corrispondente in fattura si applica, in via straordinaria, anche per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) gli interventi di ristrutturazione ex art. 16-bis DPR 917/19862) sisma bonus;3) bonus facciate;4) installazione di impianti fotovoltaici <p>Il credito di imposta può essere utilizzato sempre in cinque quote costanti, e non può essere richiesto a rimborso.</p> <p>Per essere operative queste opzioni, il Decreto Rilancio ha previsto la pubblicazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (o probabilmente della sua legge di conversione) che definisca le modalità attuative, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica.</p>
<p>Art. 120</p> <p><i>Credito di imposta per l'adeguamento dei luoghi di lavoro</i></p>	<p>Si introduce un credito di imposta, pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un importo massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessarie ai fini del contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro; nell'ambito delle farmacie, può riguardare l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.</p> <p><u>Questo credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni</u> aventi ad oggetto le medesime spese, con il solo limite della spesa sostenuta.</p> <p>Può essere utilizzato in compensazione nel 2021, oppure può essere ceduto a terzi (comprese le banche)</p>
<p>Art. 125</p> <p><i>Credito di imposta Sanificazione</i></p>	<p>Viene aggiornato il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p> <p><u>Il credito è pari al 60% della spesa sostenuta</u>, fino ad un massimo di 60.000 euro. Rispetto alle precedenti versioni, risultano dettagliati i costi su cui far valere l'agevolazione:</p>

	<p>a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività e degli strumenti utilizzati;</p> <p>b) Pacquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);</p> <p>c) Pacquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p> <p>d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi dai precedenti (termometri, termoscaner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione);</p> <p>e) Pacquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione).</p> <p>Il credito di imposta può essere fatto valere nella dichiarazione dei redditi o utilizzato in compensazione, oppure può essere ceduto a terzi (comprese le banche)</p> <p>Il contributo non è soggetto alle imposte dirette né all'IRAP.</p> <p>Le risorse stanziare sono superiori alle precedenti (200 milioni di euro) ma probabilmente non sufficienti rispetto alla larga platea dei potenziali beneficiari.</p>
<p>Artt. 126-127</p> <p><i>Proroga termini di versamento</i></p>	<p>Sono prorogati i versamenti, già eventualmente sospesi per marzo e aprile, nonché quelli dovuti per i mesi di maggio e giugno 2020, relativi alle ritenute applicate ai dipendenti e all'IVA, nonché per i contributi previdenziali ed assistenziali e premi per assicurazione obbligatoria, al 16 settembre 2020 (in unica soluzione o in quattro rate mensili di pari importo). <u>Si ricorda che detta proroga può operare solo in presenza di un calo di almeno un terzo del fatturato/corrispettivi, confrontando, distintamente, il valore del mese di marzo e aprile 2020, con quello dell'anno precedente.</u></p> <p>Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 - i termini di versamento delle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute operate in qualità di sostituti d'imposta, IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, già sospesi al 31 maggio 2020 sono prorogati al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili, in luogo delle cinque previste dal D.L. n. 18/2020, a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.</p> <p>Non si prevedono, allo stato attuale, differimenti per le imposte sui redditi (IRPEF, addizionale regionale e comunale, cedolare secca).</p>
<p>Art. 137</p> <p><i>Rivalutazione del costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni</i></p>	<p>Si apre la possibilità di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (edificabili o agricoli) posseduti al 1° luglio 2020. L'imposta sostitutiva, pari all'11%, può essere versata anche in tre rate annuali, con interessi (sulla seconda e sulla terza) pari al 3%, entro il 30 settembre 2020. Per poter fruire, è necessaria una perizia da giurare, entro il medesimo termine.</p>

Art. 140 <i>Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri</i>	Per le farmacie con un volume di affari inferiori a 400.000 euro , fino al 1° gennaio 2021, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardata trasmissione dei corrispettivi giornalieri, purché questa avvenga entro il mese successivo, rispetto a quello di effettuazione delle operazioni.
Art. 141 <i>Lotteria degli scontrini</i>	La partenza risulta rinviata al 1° gennaio 2021 .
Art. 144 <i>Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni</i>	Per quanto riguarda le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, formale (c.d. “avvisi bonari”) o in relazione a rate conseguenti alle precedenti due tipologie, i relativi pagamenti (in scadenza tra il giorno 8 marzo ed il 31 maggio 2020) possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020, in un’unica soluzione o in 4 rate mensili a partire da quella data, e scadenza al 16 di ogni mese.
Art. 149 <i>Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta</i>	Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: a) atti di accertamento con adesione; b) accordo conciliativo; c) accordo di mediazione; d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell’art. 12 del DL 14 marzo 70/1988, dell’art. 52 del DPR 131/1986, e dell’art. 34, commi 6 e 6-bis del d.lgs. 346/1990; e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 del DPR 131/1986; f) atti di recupero per crediti inesistenti indebitamente utilizzati , in tutto o in parte; g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, dell’imposta sulle assicurazioni. La proroga si applica con riferimento agli atti, i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Anche per gli eventuali ricorsi o per la definizione degli atti di accertamento (i cui termini di versamento scadono tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020), si applica una proroga al 16 settembre 2020 Il medesimo differimento è previsto per le somme rateali, in scadenza nello stesso periodo (9/3 – 31/5), dovute in base agli atti rateizzabili o dovute ai fini delle

	definizioni agevolate. Anche in questo caso è ammessa la rateazione in quattro rate mensili scadenti il 16 di ogni mese.
Art. 153 <i>Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973</i>	Nel periodo di sospensione compreso tra il 9 marzo ed il 31 maggio 2020 (previsto dall'art. 68 comma 1 del D.L. 18/20), non si applica l'art. 48 bis del DPR 602/73 che prevede la preventiva verifica dell'ente pubblico debitore (ad es. ASI) dell'eventuale inadempienza del beneficiario (farmacia) dall'obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento. Tale previsione produce effetti anche con riferimento alle verifiche già effettuate alla data del 19 maggio 2020.
Art. 154 <i>Sospensione delle cartelle di pagamento</i>	<p>Sono prorogati i termini di versamento, per le scadenze dall'8/3/2020 al 31/08/2020, delle cartelle di pagamento, nonché per gli avvisi di accertamento esecutivi dell'Agenzia delle Entrate e avvisi di addebito INPS; le somme però devono essere versate in un'unica soluzione, entro il 30/09/2020 (l'Agenzia della Riscossione sostiene, in una FAQ, che si possa chiedere la dilazione della somma).</p> <p>Per i nuovi piani di dilazione, la decadenza avviene nel caso di mancato pagamento di 10 rate (invece delle ordinarie 5) purché la dilazione sia concessa entro il 31/08/2020.</p> <p>Per la rottamazione-ter, nel caso in cui siano state onorate tutte le rate del 2019, le scadenze del 2020 potranno essere eseguite entro il 10 dicembre 2020 (non si applica però la tolleranza di cinque giorni per il pagamento).</p> <p>Nel caso in cui non sono state pagate le rate 2019, è prevista la possibilità di richiedere un piano di dilazione dei debiti "rottamati" ma non versati (mancano ancora indicazioni operative).</p>

Si ricorda che tutte le circolari sono disponibili anche sul sito www.studioguandalini.net nella sezione **COMUNICAZIONI IMPORTANTI**

A disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

G.M. SYSTEM 2000 SRL